

D.M. 10-10-1994

Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1994, n. 299, S.O.

**D.M. 10 ottobre 1994 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.**

-----  
**(1)** Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1994, n. 299, S.O.

---

#### IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#);

Visto il [decreto ministeriale 6 dicembre 1976](#), e successive modifiche, recante norme sanitarie per l'importazione di equini dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose;

Visto il [decreto ministeriale 21 dicembre 1976](#), recante norme sanitarie per l'importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della [legge 30 aprile 1976, n. 397](#);

Vista la decisione della Commissione 92/260/CEE del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

Vista la decisione della Commissione 93/195/CEE del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

Vista la decisione della Commissione 93/196/CEE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello;

Vista la decisione della Commissione 93/197/CEE del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati da riproduzione e di equidi e produzione;

Visto il [decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93](#), recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali provenienti da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto il [decreto ministeriale 30 luglio 1993](#), recante l'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243](#) recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le

importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Ritenuto necessario adeguare la normativa esistente a quanto previsto dalle norme emanate dalla Comunità europea;

Decreta:

-----  

---

**1.** 1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda di origine sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato E del [decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994](#) <sup>(2)</sup>, citato nelle premesse.

2. Nel caso in cui gli equidi registrati siano inviati verso Paesi membri dell'Unione europea, il documento di identificazione di cui al precedente comma è integrato dall'attestato di cui all'allegato 1.

3. Gli equidi da allevamento, produzione e macello sono scortati, nel caso di invio verso i Paesi membri dell'Unione europea, dal certificato sanitario di cui all'allegato 2.

-----  
<sup>(2)</sup> Riportato al n. A/CCXV.

---

**2.** 1. Gli equidi registrati, da riproduzione e produzione provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 3 al presente decreto sono ammessi all'importazione definitiva purché scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 4 a 8 al presente decreto.

2. Gli equidi registrati provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 9 del presente decreto sono ammessi all'importazione temporanea per un periodo non superiore a 90 giorni purché scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 10 a 14 del presente decreto.

3. Gli equidi registrati esportati temporaneamente per corse, competizioni e manifestazioni culturali, per un periodo di non oltre 30 giorni, nei Paesi terzi elencati all'allegato 15 al presente decreto sono ammessi alla reintroduzione nel territorio comunitario purché scortati dal certificato sanitario di cui all'allegato 16 al presente decreto.

-----  

---

**3.** 1. Sono ammesse le importazioni di equidi da macello provenienti dai Paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato al [decreto ministeriale 30 luglio 1994](#), a condizione che:

a) siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori ai 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra;



Repubblica slovacca;

Finlandia;

Norvegia;

Polonia;

Romania;

Svezia;

Svizzera;

Ungheria.

-----

(4) Riportato al n. A/II.

---

**6. 1.** Entro il termine massimo fissato dal precedente art. 2 comma 2 gli interessati possono richiedere al Ministero della sanità la trasformazione dell'importazione temporanea in importazione definitiva.

2. Al fine di provvedere alla trasformazione di cui al comma precedente, gli interessati devono inoltrare formale richiesta al Ministero della sanità corredata dalla seguente documentazione:

a) la documentazione originale di scorta con cui l'equide o gli equidi sono stati ammessi all'introduzione in Italia;

b) per i soggetti per le cui provenienze è previsto l'obbligo di autorizzazione ministeriale preventiva ai sensi del [decreto ministeriale 21 dicembre 1976](#), l'attestazione di pagamento dei contributi previsti dal [decreto ministeriale 14 febbraio 1991](#), così come modificato dal [decreto ministeriale 19 luglio 1993](#), relativi al settore «Certificazioni e nulla osta» - voce «Autorizzazione sanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale».

3. Il Ministero della sanità, verificata la documentazione di cui al precedente comma 2, incarica il posto di ispezione frontaliere più vicino alla località ove l'equide o gli equidi vengono mantenuti affinché, anche tenuto conto delle condizioni sanitarie con cui l'equide è stato precedentemente importato:

a) verifichi la necessità di disporre l'isolamento degli equidi presso le strutture di mantenimento sino ad esecuzione, con risultato favorevole, dei necessari accertamenti previsti dalle condizioni sanitarie per l'importazione definitiva;

b) verifichi la necessità di procedere ad un eventuale controllo clinico ed ad eventuali ulteriori accertamenti di laboratorio.

4. Al termine degli accertamenti suindicati, il posto di ispezione frontaliere incaricato del controllo certifica all'interessato, al posto di ispezione frontaliere di ingresso nell'Unione europea, all'ufficio doganale che procede alla trasformazione ai fini doganali ed al Ministero della sanità la

trasformazione, ai fini sanitari, dell'importazione da temporanea a definitiva utilizzando il modello di cui all'allegato 19 del presente decreto.

5. Al certificato di cui al comma precedente si applicano le tariffe previste alla voce n. 12 del settore «Certificazioni e nulla osta» allegato al [decreto ministeriale 14 febbraio 1991](#), così come modificato dal [decreto ministeriale 19 luglio 1993](#).

-----

---

7. 1. I modelli da 1 a 3 allegati al [decreto ministeriale 6 dicembre 1976](#) <sup>(5)</sup> sono revocati.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*(Si omettono gli allegati)*

-----

<sup>(5)</sup> Riportato al n. G/LXIV.